

doglianze della creditrice procedente, che, in tal modo, vedrebbe inevitabilmente leso il proprio diritto di credito.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore della creditrice procedente Banco Popolare Società Cooperativa, ora Banco BPM Spa

#### CHIEDE

- che la S.V. Ill.ma, accogliendo le istanze della Banca deducente voglia disporre la vendita del compendio pignorato all'intero prezzo di stima e quindi di € 255.000,00 (euro Duecentocinquantacinquemila/00), senza che sullo stesso venga a cadere la falcidia del valore del diritto di abitazione, come indicato dal CTU.

Con osservanza.

Terni - Spoleto, 27 Dicembre 2017

Avv. MAURIZIO GRIFONI

Il G.E., letti gli atti di causa, ritiene che l'ipoteca è stata iscritta precedentemente al decreto di Omologazione di Repubblica Concorsuale che ha creato il diritto di abitazione (cfr. pag. 6 CTU), sicché <sup>il citato diritto di abitazione</sup> non risulta opponibile al creditore ipotecario, giunto la disposizione di cui all'art. 2913 c.c. de ritenersi applicabile a tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore (Cass. n. 933/2012); dispone quindi che il Delegato tenga conto di tale affermazione di principio nell'espletamento delle sue funzioni;

Si commichi.

Spoleto, li 24 gennaio 2018

TRIBUNALE DI SPOLETO  
Dipartimento di Circolazione Oggi

1 FEB 2018

Il Giudice dell'Esecuzioni  
Dott. Simone Salcerini



- che l'altra sentenza e cioè Cass. civ., sez. III, 24-01-2012, n. 933, uniformandosi alla precedente, ha stabilito che "La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile e, pertanto, non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione se il pignoramento sia stato eseguito nelle forme dell'art. 555 c.p.c. prima dell'annotazione o, se successivo, se l'ipoteca sia stata iscritta precedentemente (in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi), sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato prevista dall'art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione";

- che tali decisioni, che costituiscono affermazione di un principio ben radicato nella giurisprudenza della Suprema Corte, devono, secondo lo scrivente difensore, trovare applicazione in via analogica nella fattispecie de qua, anche se, nella fattispecie, ci troviamo di fronte ad una separazione consensuale e quindi ad un provvedimento di omologazione in luogo della costituzione di un fondo patrimoniale;

- che, tuttavia, poiché la S.V. III.ma, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 Giugno 2017, con provvedimento del 29 Novembre 2017 ha disposto la vendita dei beni oggetto di pignoramento, con delega delle operazioni ex art. 591 bis c.p.c., "al prezzo base pari alla valutazione ivi indicata, con facoltà di discostarsi (in più o in meno) da quest'ultima fino alla misura del 10 %";

- che dalla dicitura utilizzata, non è possibile evincere se la S.V. III.ma abbia inteso disporre la vendita al prezzo base di € 255.000,00 come richiesto dalla creditrice precedente, o se, invece, abbia inteso effettivamente fare riferimento al prezzo base determinato dal CTU in € 210.052,50 respingendo, in modo implicito, le istanze e le

GRIFONI MAURIZIO  
P. 1/2017

